

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 29 settembre 2026

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 18/2026

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Settembre 2026.

CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED) (CODICE CNEL H601)

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Il CCNL 28 luglio 2025 per i lavoratori dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP ha previsto un aumento dell'importo dell'indennità di funzione spettante ai lavoratori con qualifica di Quadro (per 14 mensilità), **a partire dal 1° settembre 2026**, che viene fissato nelle seguenti misure:

- 296,00 euro mensili per i quadri di direzione;
- 258,00 euro mensili per i quadri.

WELFARE AZIENDALE

Il CCNL 28 luglio 2025 per i lavoratori dipendenti dei centri elaborazione dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e STP, ha previsto, a decorrere dall'anno 2025, che le aziende attribuiscono, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di **"flexible benefits"** del valore di:

- 180,00 euro per l'anno 2025,
- 180,00 euro per l'anno 2026,
- 180,00 euro per l'anno 2027,

da erogare entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR e non sono riproporzionati per i lavoratori part-time. Si evidenzia, inoltre, che il welfare contrattuale compete ai lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita, né indennizzata, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

Restano invariate le altre previsioni del CCNL in materia (art. 270).

SCUOLE PRIVATE - MATERNE (FISM) (CODICE CNEL T271)

NUOVI MINIMI TABELLARI

L'accordo 7 luglio 2026 per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 28 maggio 2025 per il personale occupato nei servizi dell'infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM ha previsto, **a far data dal 1° settembre 2026**, degli incrementi retributivi.

Tutta la parte normativa ed economica che non è stata modificata con il presente rinnovo rimane in vigore come da contratto sottoscritto in data 28 maggio 2025.

La parte di aumento contrattuale economica del CCNL, così come rinnovato in data 7 luglio 2026, avrà decorrenza a partire dal **1° settembre 2026**.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Le Parti hanno convenuto **un aumento** a regime della retribuzione minima tabellare, **referita al VI livello** (docenti), pari a 80,00 euro lordi mensili, **con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali**, da corrispondersi in due tranches di pari valore:

- 40,00 euro a partire dal 1° settembre 2026;
- 40,00 euro a partire dal 1° settembre 2027.

Gli importi mensili degli **incrementi retributivi** risultano i seguenti.

Livello	Aumenti a partire dal		Totale
	1° settembre 2026	1° settembre 2027	
VIII	44,96	44,96	89,92
VII	43,96	43,96	87,92
VI	40,00	40,00	80,00
V	40,00	40,00	80,00
IV	37,48	37,48	74,96
III	36,32	36,32	72,64
II	36,26	36,26	72,52
I	34,90	34,90	69,80

MINIMI RETRIBUTIVI

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare risultano i seguenti.

Livello	Minimi al 31/08/2026	Minimi a partire dal	
		01/09/2026	01/09/2027
VIII	1.865,46	1.910,42	1.955,38
VII	1.824,19	1.868,15	1.912,11
VI	1.659,55	1.699,55	1.739,55
V	1.639,76	1.679,76	1.719,76
IV	1.555,07	1.592,55	1.630,03
III	1.506,86	1.543,18	1.579,50
II	1.504,68	1.540,94	1.577,20
I	1.447,95	1.482,85	1.517,75

WELFARE CONTRATTUALE

A decorrere dal **30 giugno 2026**, la disciplina sul welfare contrattuale è riformulata come segue.

Per gli anni **2024 e 2025**, i lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del seguente valore:

- 200,00 euro per l' anno 2024;
- 165,00 euro per l' anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l' ASI (Assistenza Sanitaria Integrativa);
- 200,00 euro per l' anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l'ASI.

Gli stessi saranno **erogati entro il periodo natalizio** dei due anni e con possibilità di utilizzarli entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente **esclusi** dalla base di calcolo del TFR.

Negli anni **2026 e 2027** il valore del welfare **scende a 100,00 euro** per ogni anno nel caso di decorrenza dell'ASI di cui all'articolo 45 del CCNL a far data dal **1° gennaio 2026**.

Per le suddette **annualità 2026 e 2027, entro il 24 dicembre di ciascun anno**, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore sopra indicato da **utilizzare entro il 24 dicembre dell'anno successivo**.

Nel caso di licenziamento o dimissioni nel periodo intercorrente dal **1° settembre** al **31 dicembre** se il dipendente ha diritto agli strumenti di welfare l' importo sarà erogato alla data di liquidazione del TFR.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori non in prova, **in forza al 1° settembre** di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono invece **esclusi** i lavoratori in **aspettativa non retribuita né indennizzata** nel periodo **1° settembre-31 dicembre** di ciascun anno.

I suddetti valori sono **riproporzionati** per i lavoratori a tempo parziale in base all'orario di lavoro **alla data del 24 dicembre** o delle **dimissioni o licenziamento** se fatti **dal 1° settembre al 24 dicembre**, e sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli istituti.

Il valore di welfare maturato dal lavoratore e riconosciuto un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (ad es. tempo determinato, somministrazione, ecc.), presso il medesimo Istituto.

Quanto sopra si **aggiunge** alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In casi di **pregressi** accordi collettivi, le Parti firmatarie degli stessi potranno **armonizzare** i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dalla disposizione del CCNL.

Si aggiunge che i lavoratori hanno **comunque** la possibilità di destinare i suddetti valori o parti di essi, anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare "Espero" o al fondo di assistenza sanitaria integrativa indicata dalle parti, secondo le modalità previste dal medesimo Fondo.

Resta fermo che **il costo massimo** a carico dell'Istituto non potrà superare complessivamente:

- 200,00 euro per gli anni 2024 e 2025 (in caso di mancata decorrenza dell'ASI e ASI decorrente dal 1° settembre 2025 pari a 165,00 euro);
- 100,00 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Tale versamento volontario non impegna il datore alla corresponsione di una cifra equivalente.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti hanno inteso valorizzare la stipula del nuovo CCNL del personale della scuola paritaria attraverso l'individuazione di un Fondo di assistenza sanitaria. Le scuole che applicano il contratto aderiscono pertanto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa a partire dal **1° settembre 2025**.

L'individuazione di un **eventuale nuovo Fondo** di assistenza sanitaria potrà avvenire durante la vigenza del CCNL e sarà efficace a partire dal **1° gennaio 2028**.

L'Istituto dell'ASI è garantito a **tutti i dipendenti** con rapporto di lavoro a tempo **indeterminato**, compresi gli apprendisti, nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a tre mesi.

Si ricorda che per la copertura dell'ASI è dovuto un **contributo a carico esclusivo del datore di lavoro** pari a **84,50 euro annui** per **ciascun dipendente**, corrispondenti a 7,042 euro mensili per 12 mensilità.

Tale importo, inclusi i relativi oneri sociali, e parte integrante della retribuzione.

L'accordo specifica che nel suddetto importo è **compresa** anche la copertura per i **figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 21 anni**.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E consentito il ricorso ai contratti a termine nei casi di carenza del personale docente abilitato o di personale educativo in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa.

A decorrere dal 30 giugno 2026, il contratto a tempo determinato per i **docenti ed educatori, privi del titolo di studio abilitante** alla professione, stipulato in attesa di conseguire l'abilitazione o in attesa di provvedimenti istitutivi di corsi ed esami abilitanti può essere **reiterato oltre i 36 mesi**, fino al raggiungimento di un periodo complessivo massimo di **84 mesi** (12 + 72), **senza**

il ricorso alla procedura di autorizzazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro e comunque fino all'espletamento delle procedure concorsuali o abilitanti che consentono il conseguimento del titolo.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

La durata massima di 84 mesi si intende **comprensiva** di **rinnovi e/o proroghe** del contratto avente ad oggetto l'incarico iniziale di insegnante o educatore, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenute anteriormente all'entrata in vigore del presente contratto.

Se il docente **acquisisce l'abilitazione/il titolo** richiesto nel corso del periodo **successivo ai primi 12 mesi** di contratto a tempo determinato il rapporto di lavoro si **trasforma a tempo indeterminato dalla data di conseguimento del titolo**.

Il titolo di studio o l'abilitazione, conseguiti **nel corso dei 12 mesi** di durata del contratto a termine, **non comporta** invece la trasformazione del rapporto, che prosegue **fino alla scadenza originariamente prevista**. Potrà essere stipulato un successivo contratto a termine, senza periodo di prova, entro il limite massimo di durata di 12 mesi.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER COORDINATORI

A decorrere dal 30 giugno 2026, nell'ipotesi di lavoratori assunti per lo svolgimento della funzione di coordinatore di cui al livello VII lettera A-B-C e VIII lettera A-B-C-D, e consentito stipulare un contratto a tempo determinato per una durata iniziale di **12 mesi, prorogabile non oltre** il limite massimo di **60 mesi**, comprensivo di rinnovi e/o proroghe, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.